

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 novembre 2023, n. 330 **Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 28 co. 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 14 posti letto denominata "Questa Città" presso la nuova sede ubicata in Trani (BT), alla via Sant'Annibale Maria di Francia n. 133.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e dal Responsabile P.O "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7 del 27 novembre 2002 "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art. 1 la "CRAP", struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

La L.R. n. 18 del 07/07/2020 "*Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria*", pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito all'art. 8 "*Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice*", comma 1 che "*Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (...) sono accreditabili (...)*".

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,*

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 28 (*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) che:

“1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente (...).

3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.

Con D.D. n. 54 del 26/02/2020, ad oggetto *“Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Andria (BT), in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto da ubicare alla Via Togliatti n. 433. Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i ..”* la scrivente Sezione ha rilasciato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andria (BT) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP (art. 1 del R.R. n. 7 /2002) con n. 14 posti letto da ubicare alla Via Togliatti n. 433.

Con Pec del 25/05/2020 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8679 del 26/05/2020, ad oggetto *“Comunicazione rilascio autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica ex articolo 1 del R.R. n. 7 del 27/11/2002 nel locale sito ad Andria in Viale P. Togliatti n. 433.”*, notificata anche al SIS - ASL BT, al Direttore Generale ASL BT ed al Direttore del Distretto Mentale ASL BT, il Settore 1 Intervento Edilizio - Commerciale, Sviluppo Economico SUE- SUAP-Agricoltura del Comune di Andria ha comunicato che: *“Per i provvedimenti di competenza, si comunica che in data 21 maggio 2020, è stata rilasciata l'autorizzazione n. 10 alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di cui all'art. 5 comma 1.2.6 e dell'art. 7 della Legge Regionale n. 9/2017 sita in Andria in Viale P. Togliatti n. 433, a favore della Società Cooperativa Questa Città, Partita Iva 01041070721. Si allega copia dell'autorizzazione n. 10 del 21/05/2020.”*

Con nota prot. n. 502 del 22/06/2021, trasmessa con Pec del 23/06/2021 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/10825 del 01/07/2021 ad oggetto "Domanda di autorizzazione all'esercizio e Accredimento istituzionale, ex art. 24 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica ex art. 1 R.R. n. 7/2002 nel Comune di Andria alla via Togliatti n° 433.", il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA) ha chiesto "(...) ai sensi dell'art. 24 co. 2 della L.R. 9/2017 il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio e Accredimento Istituzionale dell'Attività Sanitaria e/o Socio-Sanitaria per la Disciplina di:

- *Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica con n° 14 Posti Letto a ciclo continuativo, in regime residenziale, ai sensi dell'art.1 del R.R. 7 /2002 e s.m.i. (...)"*.

dichiarando:

"

- *Che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione con D.D. n° 10 del 21/05/2020 del Comune di Andria (BT);*
- *Che la struttura:*
 - *rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;*
 - *è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. 7 /2002 per la specifica tipologia di attività;*
 - *è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dai RR.RR. 3/2005 e 16/2019 all'art.2 co. 3 lett. a);*
 - *si impegna alla realizzazione dei requisiti di cui al punto precedente, nei termini fissati nel R.R. 16/2019, all'art. 2 co. 3 lett. b), ovvero entro 12 mesi dal rilascio dell'Accreditamento;*
- *di accettare il sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singola Azienda Sanitaria Locale e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8 - quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 502/92 e s.m.i, ai fini della stipula dei contratti;*
- *di impegnarsi a garantire programmi interni di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;*
- *di essere consapevole che a norma dell'art.8 quater comma 2 del D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art.8 quinquies del succitato decreto legislativo;*
- *che la direzione sanitaria è affidata alla Dott.ssa Pasqua De Michele, nata a (omissis) il 12/04/1965, laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psichiatria, presso l'Università degli Studi di Bari ed iscritta presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia Bari al N° 650 dal 11/03/1998;*
- *di non trovarsi in nessuna delle condizioni di decadenza previste dall'art. 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;*
- *l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante e degli amministratori ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. 9/2017 e s.m.i."*

allegando:

"1. *Permesso di Costruire.*

2. *Contratto di locazione dell'immobile.*

3. *Agibilità - Struttura via Togliatti n° 433.*

4. *Autorizzazione alla realizzazione n. 10 del 21/05/2020 rilasciata dal comune di Andria.*

5. *Autocertificazione ai sensi dell'art. 2 co 3 lett. a), del R.R. 16/2019.*

6. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la dotazione organica della struttura.*

7. *Autocertificazione del Responsabile Sanitario dei Titoli Professionali e non incompatibilità.*

8. *Relazione di conformità della Struttura.*

9. *Relazione e Dichiarazione di Attività non Soggetta all'Antincendio.*
10. *Relazione e dichiarazione superamento delle barriere architettoniche.*
11. *Copia Documento del Rappresentante Legale”.*

Per quanto sopra, con nota prot. n. AOO_183/241 del 10/01/2022 trasmessa al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA e, per conoscenza, al Direttore Generale dell’ ASL BT, al Direttore del DSM ASL BT ed al Sindaco del Comune di Andria (BT), questa Sezione ha invitato:

“(…)

- *il legale rappresentante della Società Coop. Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) ad integrare la sopra riportata istanza prot. n. 502 del 22/06/2021, trasmettendo alla scrivente Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di tipologia CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con 14 posti letto ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433 e gestita dalla Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti, per l’autorizzazione all’esercizio, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici generali, colonna di sinistra) e dalla Sezione D.03 (strutturali e organizzativi specifici, colonna di sinistra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., trasmettendone gli esiti a questa Sezione;*
- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di tipologia CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con 14 posti letto ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433 e gestita dalla Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), finalizzata alla Verifica del possesso dei requisiti previsti, per l’accreditamento, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici generali, colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019}, dalla Sezione 0.03 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. (strutturali e organizzativi specifici colonna di destra), e, sulla base della griglia di autovalutazione dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019, trasmettendone gli esiti a questa Sezione. (...).”*

Con nota prot. n. 47 del 14/01/2022 trasmessa con Pec in pari data e acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/556 del 18/01/2022, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) ha trasmesso “A riscontro della vostra Nota Prot. 183/241 del 10/01/2022 e ad integrazione della nostra istanza Prot. 502 del 22/06/2021 (...) la Dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in nessuna delle condizioni di decadenza previste dall’art. 9, comma 5, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”.

Con nota prot. n. 5007 del 21/01/2022 trasmessa con Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/1709 del 31/01/2022 indirizzata alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), ad oggetto “GIUDIZIO FINALE - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PREVISTI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO - COMUNITA’ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA (ART. 1 R.R. 07/2002) UBICATA NEL COMUNE DI ANDRIA (BT) ALLA VIA TOGLIATTI NR. 433 - CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA - SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E QUALITA - PROT. 241 DEL 10.01.2022.”, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato:

"(...) che in data 17.01.2022, il Nucleo di Valutazione di Questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura, sita in Andria (BT) alla Via Togliatti nr. 433, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura sanitaria, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal Legale Rappresentante. Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

- *Valutata la documentazione trasmessa dal Legale Rappresentante della Struttura in data 14.01.2022 e 20.01.2022 ed acquisita agli atti di questo Ufficio;*
 - *Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 17.01.2022;*
 - *Verificato il possesso dei requisiti previsti, per l'autorizzazione all'esercizio, dalla L.R. 09/2017 e dalla Sezione A del R.R. 03/2010 (organizzativi, strutturali e tecnologici generali, colonna di sinistra) e dalla Sezione D.03 del R.R. 03/2005 (strutturali e organizzativi specifici, colonna di sinistra);*
- si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (R.R. 07/2002) per nr. 14 P.L.*

(...)

1. *Planimetrie scala 1:100 dei locali, con layout degli arredi;*
2. *Dichiarazione Superamento Barriere Architettoniche;*
3. *Autocertificazione della dotazione organica;*
4. *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Responsabile Sanitario;*
5. *Schede di verifica dei requisiti della Sezione A del R.R. 03/2010;*
6. *Schede di verifica dei requisiti della sezione D.03 del R.R. 03/2005."*

Con nota prot. n. 25968 del 23/02/2022 trasmessa con Pec in data 24/02/2022 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4085 del 02/03/2022 indirizzata a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), ad oggetto "Società Cooperativa "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA). Conferimento incarico finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento per la struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica art. 1 R.R. n. 7/2002), ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433.", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato quanto di seguito riportato:

"In esito alla nota prot. n. AOO_183/241 del 10/01/2022, con cui questo Dipartimento è stato incaricato dal Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia ad effettuare gli accertamenti in oggetto indicati, esaminata la documentazione prodotta in data 09/02/2022, effettuate le verifiche di sopralluogo in data 10/02/2022, esaminata la successiva integrazione documentale del 16/02/2022, si esprime:

parere favorevole

all'accreditamento della struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002), con n. 14 posti letto, ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433, che possiede tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali, tecnologici generali, colonna di destra), dalla Sezione D.03 del R.R. n. 3/2005 (strutturali e organizzativi specifici, colonna di destra) e dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "Plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera di cui all'allegato B Sez. 1 e All. B Sez. 2P del R.R. n. 16/2019.

Ente Gestore è la Cooperativa Sociale "Questa Città", con sede legale in Gravina in Puglia, via Guardialto n. 8, di cui è Rappresentante Legale il Sig. Di Canosa Nunzio nato ad (omissis).

Responsabile Sanitario della struttura, è il Dott. Ripa Ennio Valerio, nato ad (omissis) il 04.12.1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona il 23.07.1981, specializzato in Psichiatria presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona in data 15.07.1985, iscritto all'Albo dei Medici della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 566 del 21/04/2009.

Si allega fascicolo istruttorio su supporto informatico, copia del verbale di sopralluogo e griglie di valutazione."

Con D.D. n. 136 del 14/04/2022 ad oggetto "Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA). Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art.8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, di una Comunità Riabilitativa

Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, sita in Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433." la scrivente Sezione ha determinato "(...) di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art.8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, il cui legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica CRAP (art. 1 R. R. n. 7/2002) con n. 14 Posti letto, ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 33, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ripa Ennio Valerio, nato il 04/12/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona il 23.07.1981, specializzato in Psichiatria presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona in data 15.07.1985, iscritto all'Albo dei Medici della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 566 del 21/04/2009 (...)"

Con nota prot. n. 631/2022 trasmessa con Pec in data 08/07/2022 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/9510 del 25/07/2022, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Questa Città" ha chiesto "(...) il trasferimento definitivo, ex art. n. 28 della L.R. 9/2017, della succitata C.R.A.P. presso la nuova sede nel comune di Trani in via S. Annibale Maria di Francia, 133.",

allegandovi:

- D.D. n. 136 del 14/04/2022

- Titolo di godimento della struttura sita a Trani in via 5. Annibale Maria di Francia, 133.

Con Pec prot. n. AOO_183/10518 del 31/08/2022 indirizzata al Direttore Generale ASL BT e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BT, al Sindaco del Comune di Andria, al Sindaco del Comune di Trani e al Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Questa Città", ad oggetto "Richiesta parere ex art. 28, commi 2 e 3, della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla istanza avanzata dalla Soc. Coop. Sociale "Questa Città" di Gravina di Puglia (BA) per il trasferimento definitivo della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) sita nel Comune di Andria (BT) alla via Togliatti n. 433 presso la nuova sede da ubicarsi nel Comune di Trani (BT) alla Via S. Annibale Maria di Francia n. 133." la scrivente Sezione ha rappresentato quanto di seguito riportato:

"(...) in relazione a quanto precede si premette che la L.R. n. 9/2017 s.m.i.:

- all'art. 28, comma 2 prevede che "il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.";
- all'art. 28, comma 3 prevede che "il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.".

In considerazione della predetta previsione normativa e in applicazione della stessa, si invita la S.V. ad esprimere un parere motivato, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in ordine alla istanza avanzata dalla Soc. Coop. Sociale "Questa Città" per il trasferimento definitivo della CRAP con n. 14 posti letto – già autorizzata all'esercizio ed accreditata giusta Determina Dirigenziale n. 136 del 14/04/2022 - sita

nel Comune di Andria (BT) alla via Togliatti n. 433 da ubicarsi presso la nuova sede nel Comune di Trani (BT) alla Via S. Annibale Maria di Francia n. 133. All'uopo si precisa che il Parere dovrà tener conto dell'allocazione delle CRAP già autorizzate all'esercizio ed accreditate nel territorio nonché della distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, in conformità ai principi e criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013."

In riscontro a quanto sopra, con nota prot. n. 64239 del 13/09/2022 del 13/09/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/12359 del 28/09/2022, il Direttore Generale della ASL BT, a firma congiunta con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BT, ha trasmesso alla scrivente Sezione la nota ad oggetto "Vostra nota prot. N. A00-183/10518 del 31.08.2022 - richiesta parere ex art. 28, commi 2 e 3, della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione all'istanza avanzata dalla Soc. Coop. Sociale "Questa Città" di Gravina di Puglia (BA) per li trasferimento definitivo della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) sita nel Comune di Andria (BT) alla via Togliatti n. 433 presso nuova sede da ubicarsi nel Comune di Trani (BT) alla Via S. Annibale Maria di Francia n. 133. - parere", con la quale ha rappresentato: "In relazione a quanto richiesto si premette quanto segue:

Vista l'allocazione delle CRAP Intensive già autorizzate all'esercizio ed accreditate nel territorio DSMBAT relativamente alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica di seguito descritta:

- *N° 42 utenti assistiti presso le CRAP di Barletta, Trinitapoli e Spinazzola (convenzionate e accreditate con n° 14 p.l. ciascuna);*
- *N° 14 p.l. presso la CRAP di Minervino a gestione diretta ASL BT;*
- *N° 14 utenti assistiti della CRAP di Andria Coop. Questa Città sul territorio di Andria attenzionata dalla presente richiesta di parere;*

nonché

- *N° 10 utenti assistiti presso la CRAP dedicata ai pazienti autori di reato di Barletta;*
- *N° 10 posti letto nella istituenda CRAP dedicata da realizzarsi nel Comune di Trani*

visto

- *l'assenza presso il comune di Trani di strutture CRAP intensive;*
- *che il trasferimento della CRAP intensiva di Andria sita alla via Togliatti n.433 presso nuova sede da ubicarsi nel Comune di Trani (BT) alla Via S. Annibale Maria di Francia n.133 non modifica in termini assistenziali e terapeutici l'offerta di cura del DSM ASLBT*
- *che il DSMASLBT non ha in programma l'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche intensive pubbliche ovvero l'attivazione di CRAP a gestione diretta. che a. questa ASL, non risulta esserci alcuna CRAP Intensiva già autorizzata all'esercizio nel territorio di Trani o per la quale sia stato già espresso dalla Regione Puglia parere favorevole di compatibilità per la realizzazione.*

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.28 commi 2 e 3 della L.R. n.9/2017 in ordine alla istanza avanzata dalla Soc. Coop. Sociale "Questa Città" di Gravina di Puglia (BA) per il trasferimento definitivo della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica sita nel Comune di Andria (BT) alla via Togliatti n.433 presso nuova sede da ubicarsi nel Comune di Trani (BT) alla Via S. Annibale Maria di Francia n.133."

Con Pec prot. n. AOO_183/14140 del 04/11/2022, indirizzata al legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Questa Città" e, per conoscenza, al Direttore Generale dell' ASL BT, al Direttore del DSM ASL BT, al Sindaco del Comune di Andria (BT) e al Sindaco del Comune di Trani (BT), ad oggetto "Soc. Coop. Sociale "Questa Città" di Gravina di Puglia (BA). Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 del R.R. n 7/2002) dal Comune di Andria (via Togliatti n. 433) al Comune di Trani (Via S. Annibale Maria di Francia n. 133) ai fini del mantenimento dell'accreditamento ai

sensi dell'art. 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i." la scrivente Sezione ha rappresentato quanto di seguito riportato:

"(...) Per quanto sopra, considerato il parere favorevole del Direttore Generale della ASL BT che, come previsto dal comma 3 dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. "(...) sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.";

con la presente si rilascia ai fini del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 del R.R. n. 7/2002) gestita dalla Soc. Coop. Sociale "Questa Città" di Gravina di Puglia (BA), dal Comune di Andria (BT) - Via Togliatti n. 433 - al Comune di Trani (BT) - Via S. Annibale Maria di Francia n. 133 - con la precisazione che l'esercizio della struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:

- al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Trani (BT), ai sensi dell'art. 5, comma 2.3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

- al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede da parte di questa Sezione, previa apposita istanza e conseguente verifica del possesso dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019 e s.m.i.".

Con nota del 13/04/2023 trasmessa a mezzo Pec e acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/6086 del 19/04/2023, ad oggetto "Autorizzazione allo realizzazione per trasferimento di una comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica nel Comune di Trani alla via Sant' Annibale Maria di Francia, n. 133 - richiedente Dott. Nunzio di Canosa – Trasmissione" il Servizio Sportello Unico dell' Edilizia ed Attività Produttive del Comune di Trani (BT) ha notificato la D.D. n. 498 del 07.04.2023 dell' Ufficio SUAP dell'Autorizzazione in oggetto.

Con Pec del 20/04/2023 acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/6636 del 28/04/2023 ad oggetto "Domanda di Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento Istituzionale, ex art. 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i, per trasferimento della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7 /2002) da via Palmiro Togliatti, 433 Andria (BT), a via Sant' Annibale Maria di Francia, 133 Trani (BT)." il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Questa Città" ha chiesto "(...) ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R. 9/2017 il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento Istituzionale per Trasferimento dell'Attività Sanitaria e/o Socio- Sanitaria per la Disciplina di:

• *Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica con n° 14 Posti Letto a ciclo continuativo, in regime residenziale, ai sensi dell'art.1 del R.R. 7/2002 e s.m.i. (...)" Allegando:*

1. Agibilità - Struttura via Sant' Annibale di Francia, 133
2. Relazione di conformità della Struttura
3. Autorizzazione alla realizzazione D.D. n. 498 del 07 /04/2023, rilasciata dal comune di Trani
4. Autocertificazione del Responsabile Sanitario dei Titoli Professionali e non incompatibilità
5. Autocertificazione art. 9, comma 5, della L.R. 9-2017
6. Autocertificazione ai sensi dell'art. 2 co 3 lett. b), del R.R. 16/2019
7. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la dotazione organica della struttura
8. Copia Documento del Rappresentante Legale.

Per quanto sopra, con Pec prot. n. AOO_183/9014 del 15/06/2023, indirizzata al Servizio Qu.O.T.A. dell' Aress Puglia, al Dipartimento di Prevenzione ASL BT, al Direttore del DSM ASL BT e, per conoscenza, al Direttore Generale dell' ASL BT, al Sindaco del Comune di Trani (BT) e al legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Questa Città", ad oggetto "Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA). Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "Questa Città" (ex art. 1 R.R. n. 7/2002), ubicata nella sede di Andria (BT), alla via Palmiro Togliatti n. 433.

Incarico di verifica per la verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ubicata in Trani (BT), alla via Sant'Annibale Maria di Francia n. 133." la scrivente Sezione ha invitato:
" (...)

- *il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), titolare della C.R.A.P. "Questa Città" (ex art. 1 R.R. n. 7/2002), ubicata nella sede di Andria (BT), alla via Palmiro Togliatti n. 43 a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - Aress dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, relativi alla nuova sede, anche con riferimento alla fase "Check and Act", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;*
- *il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento di Salute Mentale della ASL BT, ai sensi del sopra riportato art. 28, commi 3 e 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della C.R.A.P. "Questa Città" (ex art. 1 R.R. n. 7/2002), ubicata nella sede di Andria (BT), alla via Palmiro Togliatti n. 43, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. dal R.R. n. 18/2014 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la l'autorizzazione all'esercizio, con la precisazione che la relazione dovrà confermare esplicitamente il possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio, specificare il nominativo ed i titoli accademici del Direttore Sanitario ed essere corredata di copia aggiornata della planimetria dell'intera struttura vidimata dal Dipartimento medesimo e dovrà essere trasmessa alla scrivente Sezione ed al Servizio Qu.OTA – Aress al fine di consentire al medesimo Servizio di procedere alla successiva verifica sul possesso dei requisiti ulteriori;*
- *il Servizio Qu.O.T.A. - Aress, ai sensi dell' art. 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017, a seguito della trasmissione, da parte della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, anche con riferimento alla fase "Check and Act", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della C.R.A.P. "Questa Città" (ex art. 1 R.R. n. 7/2002) sita in Trani (BT), alla via Sant'Annibale Maria di Francia n. 133 al fine di verificare la sussistenza il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colona di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale) relativi alla nuova sede, anche con riferimento alla fase "Check and Act", sulla base delle griglie di autovalutazione."*

In riscontro alla precedente nota prot. n. AOO_183/9014 del 15/06/2023, con Pec del 21/06/2023 acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/9519 del 27/06/2023, il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Questa Città" ha trasmesso la "(...) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, anche con riferimento alla fase "Check and Act", relative alla nuova sede, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate."

Con nota Pec del 28/06/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/10122 del 11/07/2023, ad oggetto "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "QUESTA CITTA'" DI GRAVINA IN PUGLIA (BA). COMUNITA' RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA "QUESTA CITTA'" (EX ART. 1 R.R. N. 07/2002), UBICATA NELLA SEDE DI ANDRIA (BT), ALLA VIA PALMIRO TOGLIATTI N. 433. INCARICO DI VERIFICA PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI, FINALIZZATO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO E DEL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PRESSO LA NUOVA SEDE UBICATA IN TRANI (BT), ALLA VIA SANT'ANNIBALE MARIA DI FRANCIA N. 133 - INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE SERVIZIO STRATEGIE

E GOVERNO DELL'OFFERTA SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA' PROT. 9014 DEL 15.06.2023." il Direttore SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BT ha rappresentato quanto segue:

"Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all'incarico conferito dalla Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute, che ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Sanità Pubblica ad eseguire una verifica per l'accertamento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art.1 del R.R. 07/2002) per nr. 14 P.L., si comunica che in data 22.06.2023, il Nucleo di valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura, sita in Trani (BT) alla Via Sant' Annibale di Francia nr. 133 - Trani, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura sanitaria, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal legale Rappresentante.

Come da incarico di cui all'oggetto, questo Nucleo, ha esaminato la documentazione inerente i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla L.R. 09/2017 e s.m.i. e dal R.R. 03/2005 e s.m.i. .. Contestualmente al sopralluogo, sono state compilate le griglie delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, allegare al presente giudizio.

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

- Valutata la documentazione trasmessa dal Legale Rappresentante della Struttura in data 21.06.2023 e 22.06.2023 e 26.06.2023 ed acquisita agli atti di questo Ufficio;*
- Acquisita la comunicazione all' Albo dei Medici Chirurghi della Provincia BAT da parte del Responsabile Sanitario, Dr.ssa Pasqua De Michele, essendo la stessa iscritta presso l'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia Bari;*
- Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 22.06.2023;*
- Verificato il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti, per l'autorizzazione all'esercizio, dalla L.R. n. 09/2017 e s.m.i. e dal R.R. 03/2005 e s.m.i.;*

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per una COMUNITÀ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA (ex art. 1 del R.R. n. 07 /2002) CRAP "QUESTA CITTA'"(...)".

Con nota Pec del 29/06/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/10121 del 11/07/2023, ad oggetto "Vostra nota prot. N.AOO-183/0009014 del 15.06.2023 – Società Cooperativa Sociale Onlus "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA). Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "Questa Città" (art.1 R.R. n. 7/2002), ubicata nella sede di Andria (BT), alla via Palmiro Togliatti n.433. Incarico di verifica per la verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ubicata in Trani (BT), alla Via S. Annibale Maria di Francia n.133." il Direttore DSM dell' ASL BT e l'Assistente Sociale DSM dell'ASL BT hanno rappresentato quanto di seguito indicato "In relazione all'incarico di verifica si conferma quanto già comunicato nella nostra nota prot. n.0064239 del 13.09.2022, che si allega alla presente, a fronte della vostra richiesta prot. n. AOO-183/10518 del 31.08.2022.

Si è provveduto in data 27.06.2023 ad effettuare sopralluogo, come richiesto presso la struttura attenzionata dalla verifica.

La struttura risulta ubicata a Trani (BT), alla Via S. Annibale Maria di Francia n.133 come indicato nella richiesta di trasferimento dell'Ente Cooperativa Sociale "Questa Città".

Si è provveduto ad una valutazione terapeutica ed oggettiva della struttura oggetto del sopralluogo che risulta rispondere ai bisogni specifici dei futuri ospiti in termini di gestione e trattamento reale degli stessi.

La CRAP in oggetto è ubicata in zona residenziale ben servita con la presenza anche di pista ciclabile, interamente recintata per tutto il perimetro, con aree esterne a pavimentazione e a verde. E' autonoma e indipendente, assicura la privacy dei pazienti, un clima e contesto terapeutico appropriato alle esigenze di cura nonché alle pratiche di trattamento in condizioni di crisi ed urgenza, Le aree comuni e le stanze degli ospiti sono ampie con anche spazi dedicati alle visite dei familiari ed alle verifiche con i Servizi invianti.

Si esprime pertanto parere favorevole sul contesto terapeutico per il trasferimento definitivo della Comunità

Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica sita nel Comune di Andria (BT) alla via Togliatti n.433 presso nuova sede ubicata nel Comune di Trani (BT) alla Via S. Annibale Maria di Francia n.133."

Con nota Pec del 08/08/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/11823 del 17/08/2023, ad oggetto "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "QUESTA CITTA'" ubicata in Trani (BT) alla Via Sant'Annibale Maria di Francia n.133. Riscontro nota prot. AOO_183/9014 del 15.06.2023. Trasmissione parere per il trasferimento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale." il Dirigente del Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante ha trasmesso il parere di seguito riportato:

"Con propria nota prot. n.1929/QuOTA del 19.06.2023, lo scrivente Servizio comunicava alle SS.LL. in epigrafe, che "al fine di programmare le attività di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento vigenti" restava "in attesa di notifica di provvedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero di relazione attestante il possesso dei requisiti precipui, come verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT".

In data 29.06.2023 è stato acquisito per le vie brevi il giudizio favorevole del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT (rif. prot. 51263/23 del 28.06.2023) relativo al possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ubicata in Trani (BT) alla via Sant'Annibale Maria di Francia n.133, completo degli atti necessari per la valutazione.

In data 13.07.2023 questo Servizio ha trasmesso, alla struttura marginata in oggetto, il Piano di audit per la verifica di valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, programmata per il 17.07.2023.

In data 14.07 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alla Fase di PLAN/DO/CHECK/ACT di cui al Manuale di Accreditamento per le Strutture di Assistenza Territoriale Extra Ospedaliera- spec. Comunità Riabilitativa Residenziale Psichiatrica, approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata e trasmessa in data 21.06.2023 dalla struttura da auditare, valutandone come congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 17.07 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit trasmesso formalmente alla struttura in pari data con invito a "comunicare formalmente al Servizio QuOTA, entro 30 gg., l'analisi delle cause, il trattamento e l'azione correttiva inerente a ciascuna Non Conformità - Oseervazione rilevata".

Con proprie note il 18.07 e 25.07 uu.ss. il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale di che trattasi, ha comunicato l'aggiornamento delle griglie di autovalutazione con le indicazioni rilevate in sede di audit, successivamente valutata dal Gruppo di Valutazione, in sede di audit di follow up (documentale), come congrua nella giornata del 26.07 u.s..

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per l'attività di assistenza territoriale extra-ospedaliera Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "QUESTA CITTA'" per 14 P.L., sita in Trani (BT) alla Via Sant'Annibale Maria di Francia n.133, in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto dei RR.RR. n.3/2005 e n.16/2019 e loro ss.mm.ii., come formalmente valutati dallo scrivente Servizio. (...)"

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di rilasciare in capo alla Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" con sede legale in Gravina in Puglia (BA), il cui legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 28 commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 14 posti letto denominata "Questa Città" presso la nuova sede ubicata in Trani (BT), alla via Sant'Annibale Maria di Francia n. 133 il cui responsabile sanitario è la Dr.ssa Pasqua De Michele, nata il 12/04/1965, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Psichiatria,

con le seguenti prescrizioni:

- il legale rappresentante Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA) a trasmettere alla scrivente Sezione, entro 20 il termine di giorni dalla presente:

- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, **in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento** previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, **relativi alla nuova sede, anche con riferimento alla fase "Check and Act", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;**
- copia dei titoli professionali in possesso del Direttore Sanitario;
- autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In*

caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare in capo alla Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" con sede legale in Gravina in Puglia (BA), il cui legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 28 commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 14 posti letto denominata "Questa Città" presso la nuova sede ubicata in Trani (BT), alla via Sant'Annibale Maria di Francia n. 133 il cui responsabile sanitario è la Dr.ssa Pasqua De Michele, nata il 12/04/1965, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Psichiatria,

con le seguenti prescrizioni:

- il legale rappresentante Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA) a trasmettere alla scrivente Sezione, entro 20 il termine di giorni dalla presente:

- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, **in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento** previsti dal Manuale di Accreditamento per le *"strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all'allegato B"* del R.R. n. 16/2019, **relativi alla nuova sede, anche con riferimento alla fase "Check and Act", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;**

- copia dei titoli professionali in possesso del Direttore Sanitario;
- autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), gestore della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 14 posti letto denominata "Questa Città" presso la nuova sede ubicata in Trani (BT), alla via Sant'Annibale Maria di Francia n. 133;
- al Direttore Generale dell'ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
- al Direttore del DSM dell'ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Trani (BT).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 21 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Valentina Di Francesco

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro